



Città di Seregno

Testo coordinato con gli emendamenti approvati

COMUNE di SEREGNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

2019

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto	Pag.3
Articolo 2 – Finalità	Pag.3
Articolo 3 – Definizioni	Pag.3
Articolo 4 – Finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza	Pag.4
Articolo 5 – Notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali	Pag.5

CAPO II - SOGGETTI

Articolo 6 – Titolare del trattamento dei dati	Pag.6
Articolo 7 – Cotitolari del trattamento dei dati	Pag.6
Articolo 8 – Responsabile del trattamento dei dati	Pag.6
Articolo 9 – Responsabile della protezione dei dati	Pag.7
Articolo 10 – Responsabile esterno del trattamento dei dati	Pag.7
Articolo 11 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza	Pag.7
Articolo 12 – Nomina degli incaricati all'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza	Pag.8
Articolo 13 – Soggetti esterni	Pag.8
Articolo 14 – Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale	Pag.8
Articolo 15 – Accesso ai sistemi e parola chiave	Pag.8

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 16 – Modalità di raccolta, registrazione e conservazione dei dati personali	Pag.9
Articolo 17 – Regole per la conservazione dei dati personali	Pag.9
Articolo 18 – Obblighi degli operatori	Pag.10
Articolo 19 – Informazioni rese al momento della raccolta (posizionamento segnaletica)	Pag.10
Articolo 20 – Diritti dell'interessato	Pag.10
Articolo 21 – Procedura per l'accesso da parte degli interessati	Pag.10

CAPO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER VARCHI DI ACCESSO STRADALI, PER ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) E PER APPARECCHIATURE MOBILI

Articolo 22 – Utilizzo apparecchiature con varchi di lettura targhe	Pag.11
Articolo 23 – Impianti di controllo accessi alle zone a traffico limitato (ZTL)	Pag.11
Articolo 24 – Utilizzo videoriprese con telecamere e fotocamere mobili o altra strumentazione video	Pag.12

CAPO V - ILLECITI PENALI

Articolo 25 – Accertamenti di illeciti e indagini giudiziarie o di polizia.	Pag.12
---	--------

CAPO VI - MISURE DI SICUREZZA

Articolo 26 – Modalità di autenticazione informatica	Pag.13
Articolo 27 – Altre misure di sicurezza	Pag.13
Articolo 28 – Misure in caso di esistenza di sistemi integrati con altri soggetti pubblici	Pag.13
Articolo 29 – Sicurezza dei dati	Pag.13
Articolo 30 – Modalità da adottare per i dati video ripresi	Pag.14

CAPO VII - NORME FINALI

Articolo 31 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza	Pag.14
Articolo 32 – Elenco impianti	Pag.15
Articolo 33 – Norma di rinvio	Pag.15
Articolo 34 – Tutela amministrativa e giurisdizionale	Pag.15
Articolo 35 – Entrata in vigore	Pag.15

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Seregno (nel seguito, anche "Ente") nonché le modalità di gestione e utilizzo dei suddetti impianti e dei connessi procedimenti amministrativi.

Articolo 2 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, derivanti dall'utilizzo degli impianti di videosorveglianza presenti nel territorio comunale, come gestiti e utilizzati dal Comune di Seregno ed eventualmente utilizzati dalle Forze dell'Ordine dello Stato, sia finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e per attività di indagine, e comunque nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. In particolare, il presente regolamento:
 - a) disciplina la gestione degli impianti di videosorveglianza di proprietà del Comune di Seregno;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo dei suddetti impianti di videosorveglianza;
 - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
3. Il presente regolamento è altresì volto a garantire un utilizzo degli impianti di videosorveglianza attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei generali principi di:
 - a) liceità, quale rispetto del complesso delle normative di settore;
 - b) proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
 - c) finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
 - d) necessità, con la tassativa esclusione dell'uso superfluo dell'impianto.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a0) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate nel regolamento;
 - b0) per "banca dati", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c0) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - a) per "dati personali", il complesso di informazioni, formatosi a seguito dell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, sulle sue abitudini, sul suo stile di vita, sulle sue relazioni personali, sul suo stato di salute, sulla sua situazione economica, a seguito di quanto esclusivamente raccolto mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano o sostano nell'area interessata, anche mediante mezzi di trasporto di qualsiasi natura;
 - b) per "trattamento", tutte le operazioni o il complesso di operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per "Titolare", il Comune di Seregno, nella persona del Sindaco pro tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati

- personali;
- d) per "Cotitolare", le Forze dell'Ordine dello Stato, nella persona dei loro rappresentanti, che, a seguito di apposito accordo con l'Ente per l'utilizzo, anche parziale, degli impianti di videosorveglianza dell'Ente stesso, trattino dati derivanti dagli impianti di stessi e ai quali competono le decisioni in ordine alle modalità del citato trattamento dei dati personali per quanto di specifica competenza;
 - e) per "responsabile del trattamento dei dati personali", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare o al Cotitolare e preposto dai medesimi al trattamento di dati personali ovvero individuato anche in assenza di rapporto di servizio ma all'uopo incaricato dal Titolare o dal Cotitolare;
 - f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare, dal Cotitolare o dal responsabile;
 - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione a cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "terzo", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione che non rivesta i ruoli di Titolare, Cotitolare, responsabile, interessato o incaricato;
 - i) per "comunicazione", l'attività di dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per "diffusione", l'attività di dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - l) per "responsabile della gestione tecnica", la figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza dai quali discendono trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
 - m) per "responsabile della protezione dati", o "DPO", o "RPD", il soggetto che per qualità professionali e conoscenze specialistiche della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati è in grado di svolgere le funzioni stabilite dalla sezione 4 del regolamento UE n. 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016;
 - n) per "Garante per la protezione dei dati personali", l'autorità di controllo indipendente come prevista e definita dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - o) per "Codice della strada", le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - p) per "regolamento di attuazione del Codice della strada", le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Articolo 4 – Finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di impianti di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini sono posizionati presso la centrale operativa della Polizia Locale del Comune di Seregno.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono conformi a quanto stabilito, in particolare, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", dalla legge di Regione Lombardia 1° aprile 2015, n. 6, nonché dallo Statuto Comunale e dai regolamenti comunali vigenti.
3. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è, in particolare, finalizzato a:
 - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità sul territorio comunale, anche ai fini dell'acquisizione di elementi di prova, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", di cui, in particolare, all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 e di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nonché nell'ambito di ogni altra disposizione normativa in materia;
 - b) prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale, ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, solamente

- laddove non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi, nonché a monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti;
- c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
 - d) controllare determinate aree del territorio comunale, anche a fini di protezione civile;
 - e) monitorare i flussi di traffico e ricostruire la dinamica di sinistri stradali con feriti;
 - f) verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici e delle zone a traffico limitato o dei controlli degli accessi veicolari da appositi varchi;
 - g) accertare infrazioni al Codice della strada.
4. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali, nell'ambito delle disposizioni di legge in materia e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
 5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, oltre che di liceità della raccolta dati effettuata per finalità esclusivamente di interesse pubblico o sancite da disposizioni di legge e di esercizio di pubblici poteri. Viene esplicitamente escluso l'utilizzo del sistema per regolazione di attività tra soggetti privati o terzi.
 6. Gli impianti di videosorveglianza sono utilizzati per:
 - a) l'irrogazione di sanzioni per violazioni al Codice della strada relative a zone a traffico limitato (ZTL) mediante impianti appositamente omologati per tale scopo;
 - b) l'utilizzo a fini giudiziari, in caso di reati o sinistri stradali con esiti lesivi;
 - c) l'invio da parte di personale con qualifica di organo di polizia stradale di contestazioni relative a infrazioni al Codice della strada.
 7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati, in quanto lo stesso viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di privacy con apposita regolamentazione. A tal scopo è esclusa la possibilità di accesso diretto ai dati della videosorveglianza da parte dei privati cittadini, a eccezione dei dati inerenti alle apparecchiature omologate per l'accertamento delle infrazioni.
 8. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune di Seregno, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati, per finalità di promozione turistica o per finalità di analisi storica. Possono essere collocati impianti all'interno degli edifici che risultino sede di luogo lavorativo solo previo assenso esplicito delle rappresentanze sindacali.
 9. Qualora impianti di videosorveglianza vengano attivati anche presso istituti scolastici deve comunque essere garantito il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione e al loro diritto all'educazione. In tale quadro, è ammissibile l'utilizzo di impianti di videosorveglianza in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate e attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti. E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgano all'interno della scuola. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale viene delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.
 10. I dati del sistema di videosorveglianza cittadina, a eccezione di quelli utilizzati per il controllo dei varchi delle zone a traffico limitato (ZTL), sono comunque acquisiti nel rispetto e con le modalità stabilite dalla vigente normativa concernente il trattamento dei dati personali ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali e quindi dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Articolo 5 – Notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante per la protezione dei dati personali solo se

rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente in materia di privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

2. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità e delle finalità previste dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio approvato il 27 aprile 2016; in attuazione di tali principi il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Seregno e dagli altri Cotitolari indicati nel presente regolamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4.
3. In attuazione del principio di necessità gli impianti di videosorveglianza e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Tutti i dati raccolti vengono conservati entro i termini di legge e comunque cancellati e distrutti nel momento in cui cessi la finalità che ne consente il trattamento.

CAPO II SOGGETTI

Articolo 6 – Titolare del trattamento dei dati

1. Il Comune di Seregno è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Seregno è rappresentato dal Sindaco, cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante dell'Ente, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e provvede:
 - a) a definire le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) a effettuare le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali se dovute;
 - c) alla nomina dei responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, dei responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, del responsabile per la protezione dei dati impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d) a dettare le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e) a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Articolo 7 – Cotitolari del trattamento dei dati

1. Le Forze dell'Ordine dello Stato eventualmente connesse all'impianto di videosorveglianza sono Cotitolari del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di cui al presente regolamento. A tal fine le suddette Forze dell'Ordine sono rappresentate dai corrispondenti responsabili pro tempore, cui competono le decisioni circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, nonché tutte le attività e compiti di cui al precedente all'articolo 6, comma 2, del presente regolamento per le strutture di propria competenza.

Articolo 8 – Responsabile del trattamento dei dati

1. Il responsabile del trattamento dei dati relativamente a quanto disciplinato nel presente regolamento è individuato in un dipendente assegnato alla Polizia Locale, che rivesta, di norma, il ruolo di Comandante. Tale dipendente è incaricato responsabile del trattamento dei dati personali rilevati previa nomina da effettuare con atto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, alle istruzioni impartite dal

titolare del trattamento dei dati e alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi sistematicamente alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite apposite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy e su quelle indicate nelle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione. Il responsabile, a sua volta, impartisce istruzioni operative agli incaricati e vigila sul loro operato.
5. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati addetti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, nonché al personale esterno addetto alla manutenzione e alle riparazioni, sempre previa autorizzazione del responsabile.
7. Il responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Articolo 9 – Responsabile della protezione dei dati

1. Il Titolare designa un responsabile della protezione dei dati, individuato in dipendente del Comune di Seregno o in soggetto esterno all'Ente, che per qualità professionali garantisca valide capacità e conoscenze specialistiche in materia.
2. Il responsabile della protezione dei dati, oltre ai compiti indicati nella normativa europea e nazionale in materia, deve valutare e esaminare i rischi che comporta l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nonché fornire assistenza e informazioni in materia al Titolare del trattamento, ai Cotitolari e al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento e dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati.

Articolo 10 – Responsabile esterno del trattamento dei dati

1. Il Titolare nomina un responsabile esterno del trattamento dei dati ogni qual volta un soggetto esterno è chiamato a operare sui dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comunali, anche se applicando le direttive e sotto la supervisione del Titolare stesso. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati sulla base del rapporto intercorrente tra il soggetto esterno e il Comune di Seregno.
2. Tale responsabile esterno effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle direttive impartite dal titolare, il quale, anche tramite opportune verifiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
4. Tale responsabile esterno individuato dal Sindaco, in collaborazione con il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e il responsabile trattamento dei dati:
 - a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
 - b) collabora con gli incaricati del trattamento dei dati personali;
 - c) collabora con il titolare e il responsabile della protezione dei dati per l'attuazione delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali o delle autorità di controllo.

Articolo 11 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

1. Il dirigente competente in materia di sistemi informativi, o altro soggetto individuato dal Sindaco che possieda conoscenze specialistiche di sistemi informativi e manutenzioni di reti, è designato per il profilo manutentivo e tecnico-informatico quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza. La nomina è effettuata con provvedimento del Titolare, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati al suddetto responsabile. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa

- approvazione da parte del Titolare del trattamento.
2. Il dirigente competente, o il diverso soggetto individuato dal Sindaco ai sensi del precedente comma 1, in qualità di responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:
 - a) cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
 - b) assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) provvede, anche in forma automatizzata, al salvataggio dei dati da conservare e alla loro cancellazione scaduti i termini di conservazione, nel rispetto delle istruzioni impartite a tal scopo dal Titolare del trattamento.

Articolo 12 – Nomina degli incaricati all'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile del trattamento dei dati designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire l'utilizzo del servizio di videosorveglianza.
2. Gli incaricati sono nominati tra gli addetti appartenenti alla Polizia Locale, o tra i dipendenti in servizio presso il Comune di Seregno, che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza. In ogni caso, prima dell'utilizzo di tali impianti, gli incaricati saranno istruiti sul corretto uso degli stessi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sui contenuti del presente regolamento.

Articolo 13 - Soggetti esterni

1. Ai soggetti esterni al Comune di Seregno e dei quali lo stesso si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per i quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni inerenti alle misure di sicurezza del presente regolamento. Nel caso di interventi derivanti da esigenze manutentive si rende necessaria l'adozione di specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche; tale attività potrà essere svolta solo in presenza dei soggetti di cui al precedente articolo 12.

Articolo 14 – Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale

1. L'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Titolare e ai suoi delegati, agli incaricati e al personale autorizzato ai sensi del presente regolamento. Sono vietati accessi di persone diverse da quelle sopra indicate durante il funzionamento del sistema di videosorveglianza.
2. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa della videosorveglianza presso la Polizia Locale, durante i momenti in cui la stessa è in funzione, solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente o quelli che svolgano scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti; durante il non funzionamento della videosorveglianza l'accesso è consentito senza limitazioni ma con opportune cautele atte a evitare l'accessibilità, anche involontaria, ai dati.
3. Il responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti, di pulizia dei locali o altro legittimo motivo.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento devono vigilare sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso alla centrale.

Articolo 15 – Accesso ai sistemi e parola chiave

1. L'accesso ai sistemi informatici è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 16 – Modalità di raccolta, registrazione e conservazione dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento e acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni disciplinate dalla legge e non incompatibili con le stesse finalità;
 - c) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione per finalità di polizia giudiziaria o previa richiesta dell'autorità giudiziaria; i dati indicati al capo IV vengono conservati sino alla conclusione dei procedimenti a essi correlati; a tal scopo viene garantito espressamente il diritto all'oblio ovvero la possibilità da parte dell'interessato di richiedere la cancellazione e la cessazione di ogni trattamento dei dati che lo riguardino non più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti.
2. Non è prevista alcuna portabilità dei dati della videosorveglianza cittadina a favore degli interessati, o soggetti terzi, se non per esclusive finalità di tutela giudiziaria in ambito processuale dei propri interessi.
3. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento di norma non effettuano riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, a meno che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui al presente regolamento ed effettuate per la prevenzione e repressioni di reati o atti illegali o illeciti.
4. I filmati video delle singole unità di ripresa sono inviati alla centrale operativa della Polizia Locale del Comune di Seregno; le Forze dell'Ordine eventualmente connesse agli impianti di videosorveglianza possono accedere in tempo reale da remoto alle riprese. Nelle suddette sedi le immagini sono visualizzate su monitor; sono consentite l'estrapolazione e il salvataggio di tali immagini.
5. I filmati video delle unità di ripresa della videosorveglianza fissa saranno sovrascritti decorsi i termini di legge.

Articolo 17 – Regole per la conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione, a eccezione di quelli indicati nei commi 5 e 6 del presente articolo. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Le immagini videoregistrate sono conservate per speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, e in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.
4. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti dagli storage collegati al sistema di videosorveglianza, in condizioni di normale funzionamento, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo comunque non superiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.
5. Le riprese delle telecamere delle zone a traffico limitato (ZTL) sono disciplinate dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 e la conservazione delle immagini viene mantenuta sino alla conclusione del procedimento sanzionatorio a esso correlato.
6. Le riprese delle telecamere delle apparecchiature omologate finalizzate all'accertamento

delle infrazioni al codice della strada ovvero le fotografie ed i video registrati per accertamenti sanzionatori, sia del codice stradale che relativamente ad altri illeciti amministrativi o penali, sono conservati sino all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria correlata al procedimento sanzionatorio o alla conclusione definitiva del procedimento penale.

Articolo 18 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo degli apparati da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento deve essere conforme alle finalità dell'impianto riportate nel presente regolamento.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere altresì impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione tassativa delle proprietà private fatto salva specifica richiesta dell'autorità giudiziaria.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento.

Articolo 19 - Informazioni rese al momento della raccolta (posizionamento segnaletica)

1. Il Comune di Seregno, nelle strade e nelle piazze in cui sono installate le telecamere, posiziona un'adeguata e apposita segnaletica sulla quale devono essere riportate le informazioni minime previste dalla normativa nazionale ed europea in vigore in materia; l'informativa completa avviene attraverso il sito internet istituzionale dell'Ente. Fermo quanto previsto dal presente comma, il Comune di Seregno rende noto agli interessati il funzionamento di eventuali impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di legge.
2. La segnaletica deve avere un formato e un posizionamento tali da renderla chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera ed essere posizionato alle base della videocamera o in prossimità della stessa.
3. La segnaletica deve essere posizionata anche in caso di installazione di telecamere mobili utilizzate ai fini sanzionatori, con l'eccezione dell'utilizzo per fini di polizia giudiziaria.
4. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Seregno rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:
 - a) pubblicazione sul sito internet istituzionale del presente regolamento e di ogni altra documentazione necessaria per obbligo di legge relativa alle zone videosorvegliate;
 - b) inserimento di appositi avvisi nella cartellonistica esistente in corrispondenza degli accessi stradali e ferroviari alla città.

Articolo 20 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o altri organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Articolo 21 – Procedura per l'accesso da parte degli interessati

1. L'accesso da parte degli interessati ai dati personali avviene mediante presentazione di apposita istanza al Comune di Seregno.
2. L'istanza di cui al presente articolo viene indirizzata, esclusivamente mediante consegna a

mano al protocollo comunale ovvero lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata, al Titolare o al responsabile.

3. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
4. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
5. Il responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora e il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
6. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati viene inoltrata entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente, potendo comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
7. Il Comune di Seregno stabilisce, mediante l'adozione di una deliberazione dell'organo esecutivo, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura della spesa sostenuta per l'espletamento della pratica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER VARCHI DI ACCESSO STRADALI, PER ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) E PER APPARECCHIATURE MOBILI

Articolo 22 – Utilizzo apparecchiature con varchi di lettura targhe

1. Il sistema di controllo mediante varchi di lettura targhe è finalizzato a controlli di sicurezza urbana e all'acquisizione di dati per finalità di repressione e prevenzione dei reati.
2. L'accesso ai relativi dati è consentito alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria.
3. La conservazione dei dati relativi alle targhe rilevate ai sensi del comma 1 ha durata massima di 100 (cento) giorni oltre i quali il sistema cancella automaticamente le registrazioni.
4. Il sistema di controllo di cui al precedente comma 1 rileva i dati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, sprovvisti di valida revisione periodica o non rispettosi di altri obblighi di legge in materia. Tale sistema deve essere utilizzato in conformità alla vigente normativa ai fini del procedimento sanzionatorio o per finalità di polizia giudiziaria.

Articolo 23 – Impianti di controllo accessi alle zone a traffico limitato (ZTL)

1. Gli impianti oggetto del presente articolo sono utilizzati per la rilevazione dei dati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli che accedono al centro storico o, comunque, alle zone a traffico limitato (ZTL). Gli impianti raccolgono dati sugli accessi, rilevando immagini solamente in caso di infrazione alle norme vigenti in materia, nell'osservanza dell'autorizzazione ministeriale concessa per il controllo automatico delle zone a traffico limitato (ZTL).
2. La procedura sanzionatoria prevista dal titolo VI del Codice della strada ha luogo solamente in presenza di violazione documentata con immagini. A tal fine la custodia e l'utilizzazione dei dati rilevati dagli impianti sono riservati al personale della Polizia Locale, che elabora i procedimenti sanzionatori per infrazioni al Codice della strada. Il suddetto personale, sulla base del rilevamento, accerta l'identità del soggetto destinatario della notifica della violazione e procede alla redazione del verbale di contestazione.
3. Al verbale non è allegata la documentazione con immagini, che è custodita per eventuali contestazioni. La documentazione con immagini è utilizzata per le sole finalità di applicazione del procedimento sanzionatorio ed è conservata per il solo periodo necessario alla contestazione dell'infrazione, all'applicazione della sanzione e alla definizione dell'eventuale contenzioso e comunque non oltre l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria correlata all'infrazione.
4. Ferme restando le disposizioni di cui alla normativa sulla privacy i dati rilevati sono accessibili per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.
5. L'esercizio degli impianti di cui al presente articolo ha luogo nel rispetto delle norme di

omologazione o approvazione, per le finalità per cui gli stessi sono stati autorizzati dal competente Ministero.

6. Gli impianti di cui al presente articolo sono utilizzati direttamente dalla Polizia Locale del Comune di Seregno. Durante il funzionamento degli impianti non è necessaria la presenza di un organo della Polizia Locale ai fini dell'accertamento, secondo quanto previsto dall'autorizzazione ministeriale concessa per il controllo automatico delle zone a traffico limitato (ZTL).
7. I dati rilevati possono essere utilizzati anche per la riscossione del pagamento di eventuale tariffa stabilita per l'accesso all'area limitata al traffico ai sensi del Codice della strada. Tale utilizzo è consentito solamente se l'Ente si sia avvalso della facoltà di subordinare al pagamento della tariffa l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato, nel rispetto delle direttive a tal fine emanate dal competente Ministero.
8. Gli impianti di rilevazione possono essere altresì programmati per la rilevazione di dati necessari al recupero delle somme dovute in caso di mancato o insufficiente pagamento della tariffa.
9. I dati rilevati possono essere utilizzati, in forma anonima, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a fini statistici e per studi, analisi e rilievi di traffico.
10. Per quanto concerne la necessaria sicurezza delle operazioni di accesso, di riconoscimento o di trattamento automatico dei dati rilevati si rinvia alle disposizioni specifiche applicate per il sistema di videosorveglianza cittadina in quanto compatibili.
11. Il responsabile per la gestione e il trattamento dei dati rilevati con gli impianti di rilevazione di cui al presente articolo è da individuarsi nel dipendente assegnato alla Polizia Locale, addetto alla gestione amministrativa degli accessi alla zona a traffico limitato (ZTL) e alla gestione dei verbali di infrazione al Codice della strada.

Articolo 24 - Utilizzo videoriprese con telecamere e fotocamere mobili o altra strumentazione video

1. Le apparecchiature di video sorveglianza mobili possono essere utilizzate nel rispetto delle norme del presente regolamento, in particolare delle disposizioni sulla durata della conservazione delle immagini, per un periodo non superiore a quello indicato dall'articolo 17, comma 1, del presente regolamento, e delle indicazioni di legge evidenziate negli appositi segnali collocati in zona.
2. In deroga all'obbligo della collocazione della segnaletica di riferimento di cui al precedente comma 1 eventuali videocamere possono essere posizionate per indagini di polizia giudiziaria, previo assenso della autorità giudiziaria.
3. Le immagini di riprese con telecamere da indossare (cosiddette *body cameras*) sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, a eccezione dell'obbligo di collocazione della segnaletica di riferimento, di cui al precedente comma 1, e possono essere utilizzate solamente per la ricostruzione di eventi con rilevanza penale. Tale immagini, in assenza di necessità di conservazione ai fini di prova, vanno cancellate entro 24 (ventiquattro) ore dalla ripresa.
4. Le immagini riprese con palmari a fini sanzionatori possono essere mantenute sino alla definitiva conclusione del procedimento alle quali sono connesse e successivamente vanno cancellate.

CAPO V ILLECITI PENALI

Articolo 25 – Accertamenti di illeciti e indagini giudiziarie o di polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico e privato, l'incaricato o il responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti per l'utilizzo ai fini processuali sino alla conclusione del procedimento.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solamente l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia.
3. Qualora gli organi di polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, dovranno presentare apposita istanza indirizzata al responsabile del trattamento dei dati.

CAPO VI MISURE DI SICUREZZA

Articolo 26 – Modalità di autenticazione informatica

1. L'accesso alle immagini e ai dati connessi avviene esclusivamente attraverso l'utilizzo di credenziali, che consentano il superamento di una procedura di autenticazione, con l'eccezione della visione delle immagini in tempo reale dai monitor collegati direttamente alle telecamere analogiche.
2. Le credenziali di autenticazione devono consistere, per ciascuna utenza, in un codice per l'identificazione dell'incaricato (*userid*) associato a una parola chiave (*password*).
3. Le suddette credenziali di autenticazione devono essere soggette alle modalità di controllo minime previste dalle misure minime di sicurezza previste in materia.
4. Gli impianti di videosorveglianza supportano sistemi di accesso dei profili basati su livelli di autorizzazione differenti.

Articolo 27 – Altre misure di sicurezza

1. Gli impianti di videosorveglianza devono essere protetti, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici, dal rischio di intrusione e dal rischio dell'azione di programmi volti a danneggiarlo, ivi comprese le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero deve essere protetto da programmi in grado di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.
2. Le immagini salvate su supporti rimovibili o con telecamere mobili vanno conservate in luogo inaccessibile, chiuso e protetto a cura del responsabile del trattamento e degli incaricati dello stesso.
3. Laddove la trasmissione delle immagini avvenga tramite rete pubblica, il responsabile della gestione tecnica deve adottare le misure idonee affinché tale trasmissione sia effettuata in modalità sicura.

Articolo 28 – Misure in caso di esistenza di sistemi integrati con altri soggetti pubblici

1. Nel caso di utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza da parte di diversi soggetti pubblici, l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di detti sistemi, tramite la medesima infrastruttura tecnologica, deve essere configurato con modalità tali da permettere a ogni singolo ente l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
2. E' obbligatorio che, in caso di utilizzo di sistemi di videosorveglianza soggetto alla normativa sull'Amministratore di sistema, debbano essere adottati, a cura del responsabile della gestione tecnica del sistema, idonei accorgimenti che prevedano la registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione agli archivi elettronici da parte di tutti i soggetti interessati. Le registrazioni (*access log*) debbono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate un periodo di tempo congruo, non inferiore a un anno o una capacità di conservazione maggiore, in quanto il titolare del trattamento deve valutare il periodo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato degli amministratori di sistema.

Articolo 29 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice del software, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Il responsabile della gestione tecnica deve provvedere all'implementazione e aggiornamento costante delle misure idonee a garantire la sicurezza dei dati.
3. I dati personali oggetto di trattamento giudiziario o comunque sensibili sono custoditi nella centrale di visione situata presso la sede della Polizia Locale in formato informatico e/o cartaceo qualora debbano essere utilizzati a fini di prova per attività di polizia giudiziaria. In

tale ufficio, ubicato all'interno del Comando, può accedere il solo personale autorizzato mentre non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

Articolo 30 – Modalità da adottare per i dati video ripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza vengono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini a persone estranee non autorizzate. La visione di immagini riprese con videocamere mobili deve avvenire in ufficio inaccessibile al momento della visione delle stesse e il salvataggio delle immagini, limitato per l'espletamento degli iter sanzionatori, effettuato su computer per i quali gli accessi avvengono con password. Le immagini o fotogrammi non utilizzabili a fini sanzionatori vanno immediatamente e definitivamente cancellate.
2. Le immagini riprese ai sensi del Capo IV del presente regolamento e inerenti alla verifica degli ingressi nelle zone a traffico limitato (ZTL) oppure finalizzate agli accertamenti di violazioni al codice stradale o altri illeciti amministrativi devono avvenire senza la presenza di soggetti non autorizzati e conservate nel gestionale del contenzioso oppure nell'ufficio che gestisce l'illecito accertato.
3. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della videosorveglianza; eventuali altre informazioni di cui gli stessi vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione e sono soggette a segreto d'ufficio.
4. Nel caso le immagini siano conservate su supporti portatili, gli stessi vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio, o struttura simile, dotato di serratura, apribile solo dal responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
5. La cancellazione delle immagini viene garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
6. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.
7. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:
 - a) al responsabile e agli incaricati dello specifico trattamento di cui al presente regolamento;
 - b) alla polizia giudiziaria e ai preposti alle indagini delegati dall'autorità giudiziaria previa identificazione;
 - c) al responsabile della gestione tecnica e alla ditta addetta alla manutenzione degli impianti, nei limiti strettamente necessari, sempre previa identificazione e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
 - d) all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese, salvo i diritti dei controinteressati.
8. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
9. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale vengono riportati a opera degli incaricati:
 - a) la data e l'ora dell'accesso;
 - b) l'identificazione del terzo autorizzato;
 - c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - f) la sottoscrizione del medesimo.

CAPO VII NORME FINALI

Articolo 31 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza l'Ente effettua la notificazione al Garante per la protezione dei dati personali in quanto dovuta ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito della cessazione di cui al comma precedente i dati raccolti vengono distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

Articolo 32 – Elenco impianti

1. Gli impianti di videosorveglianza esistenti alla data di approvazione del presente regolamento sono elencati nel dettaglio di cui agli allegati A "Telecamere", B "Varchi ZTL" e C "Varchi controllo traffico".
2. Il puntuale aggiornamento degli elenchi degli impianti di videosorveglianza di cui al comma 1 del presente articolo è demandato al dirigente di cui all'articolo 11, comma 1, del presente regolamento, il quale comunica tempestivamente il suddetto aggiornamento ai soggetti di cui agli articoli da 6 a 10, 11, solamente laddove lo stesso non coincida con il responsabile della gestione tecnica degli impianti, 12 e 13 del presente regolamento.

Articolo 33 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti, in particolare al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al regolamento UE n. 2016/679, al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per quanto concerne il trattamento dei dati da parte di autorità a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e a ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Articolo 34 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

Articolo 35 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività, o di dichiarazione di immediata eseguibilità, della deliberazione del Consiglio Comunale, di approvazione dello stesso.